



Direzione: AMBIENTE

Area:

DETERMINAZIONE *(con firma digitale)*

N. G16386 **del** 25/11/2022

Proposta n. 49410 **del** 23/11/2022

Oggetto:

Procedimento di Valutazione di Impatto Ambientale ai sensi dell'art. 27-bis del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. progetto di "Impianto di Recupero Energetico di Tarquinia (VT)", in Comune di Tarquinia (VT), località Pian D'Organo - Pian dei Cipressi Società proponente: A2A AMBIENTE SpA Registro elenco progetti n. 051/2019

Proponente:

Estensore OLIVIERI FERNANDO _____ *firma elettronica* _____

Responsabile del procedimento OLIVIERI FERNANDO _____ *firma elettronica* _____

Responsabile dell' Area _____

Direttore Regionale V. CONSOLI _____ *firma digitale* _____

Firma di Concerto

OGGETTO: Procedimento di Valutazione di Impatto Ambientale ai sensi dell'art. 27-bis del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. progetto di "Impianto di Recupero Energetico di Tarquinia (VT)", in Comune di Tarquinia (VT), località Pian D'Organo - Pian dei Cipressi
Società proponente: A2A AMBIENTE SpA
Registro elenco progetti n. 051/2019

II DIRETTORE DELLA DIREZIONE REGIONALE AMBIENTE

Visto lo Statuto della Regione Lazio;

Vista la Legge Regionale 18 febbraio 2002, n. 6 (Disciplina del sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio e disposizioni relative alla dirigenza ed al personale regionale) e s.m.i.;

Visto il Regolamento Regionale 6 settembre 2002, n. 1, concernente "Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta regionale" e successive modificazioni;

Vista la Deliberazione della Giunta Regionale 30 dicembre 2020, n. 1048, con cui è stato conferito al Dott. Vito Consoli l'incarico di Direttore della Direzione Regionale Capitale Naturale, Parchi e Aree Protette con decorrenza dal 01 gennaio 2021;

Vista la Deliberazione della Giunta Regionale n. 542 del 5 agosto 2021 recante: "Modifiche al regolamento regionale 6 settembre 2002, n. 1 (Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta regionale) e successive modificazioni. Modifiche all'articolo 12 del regolamento regionale 23 luglio 2021, n. 14. Disposizioni transitorie";

Visto il Regolamento Regionale 10 agosto 2021, n. 15, con cui, all'art. 3 lettera d, viene modificato l'allegato B del Regolamento Regionale 6 settembre 2002, n. 1, sostituendo la denominazione della "Direzione Regionale Capitale Naturale, Parchi e Aree Protette" con "Direzione Regionale Ambiente";

Vista la novazione del contratto, reg. cron. n. 25681 del 09/12/2021, del Dott. Vito Consoli da Direttore della Direzione regionale "Capitale Naturale, Parchi e Aree Protette" a Direttore della Direzione regionale "Ambiente";

Vista la Determinazione dirigenziale n. G10743 del 15 settembre 2021, concernente la riorganizzazione delle strutture di base denominate "Aree", "Uffici" e "Servizi";

Visto l'atto di organizzazione del 20 settembre 2021, n. G11051, avente ad oggetto: "Assegnazione del personale non dirigenziale alle strutture organizzative di base denominate 'Aree', 'Uffici' e 'Servizi' e conferma delle Posizioni giuridiche economiche relative alle Posizioni Organizzative e delle Specifiche responsabilità della ex Direzione Capitale naturale parchi e aree protette nella Direzione Ambiente";

Vista la Determinazione dirigenziale n. G15879 del 17 dicembre 2021, avente ad oggetto: "Istituzione dell'Ufficio di Staff "Attuazione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) - Trasformazione Sostenibile del Territorio" e modifica delle strutture di base denominate "Aree", "Uffici" e "Servizi" della Direzione Regionale Ambiente";

Dato atto che il Responsabile del Procedimento è l'Arch. Fernando Olivieri;

Visto il Decreto Legislativo 03/04/2006 n. 152 e s.m.i. "Norme in materia ambientale";

Vista la Legge Regionale 16/12/2011 n. 16, "Norme in materia ambientale e di fonti rinnovabili";

Vista la Legge 07/08/1990 n. 241 e s.m.i. "Norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi";

Vista l'istanza presentata in data 17/06/2019, acquisita con prot.n. 0464969 del 18/06/2019, con la quale la Società proponente A2A AMBIENTE SpA ha depositato all'Area V.I.A. il progetto "Impianto di Recupero Energetico di Tarquinia (VT)", in Comune di Tarquinia (VT), località Pian D'Organo - Pian dei Cipressi, ai fini degli adempimenti previsti per l'espressione delle valutazioni sulla compatibilità ambientale;

Preso Atto che a seguito dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, e per effetto dell'art. 103 c. 1 del Decreto-legge n. 18 del 17/03/2020 e dell'art. 37 del Decreto-legge n. 23 del 8 aprile 2020, i procedimenti amministrativi sono stati sospesi per il periodo che intercorre dal 23 febbraio 2020 al 15 maggio 2020;

Preso atto della sospensione dei termini nei procedimenti amministrativi ed effetti degli atti amministrativi in scadenza gestiti dalla Regione Lazio dal 1° agosto 2021 al 15 settembre 2021, come previsto dall'art. 7 comma 1, del Decreto Legge 6 agosto 2021, n. 111;

Considerato che la competente Area Valutazione di Impatto Ambientale ha effettuato l'istruttoria tecnico-amministrativa, redigendo l'apposito documento che è da considerarsi parte integrante della presente determinazione;

Ritenuto di dover procedere al rigetto dell'istanza di Valutazione di Impatto Ambientale sulla base della istruttoria tecnico-amministrativa effettuata dall'Area V.I.A.;

D E T E R M I N A

Per i motivi di cui in premessa che formano parte integrante e sostanziale del presente atto;

di esprimere il rigetto dell'istanza relativa al progetto "Impianto di Recupero Energetico di Tarquinia (VT)", in Comune di Tarquinia (VT), località Pian D'Organo - Pian dei Cipressi, Società proponente A2A AMBIENTE SpA, ai sensi del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., secondo le risultanze di cui alla istruttoria tecnico-amministrativa da considerarsi parte integrante della presente determinazione;

di pubblicare la presente determinazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio e sul sito web www.regione.lazio.it/ambiente;

di rappresentare che avverso il presente provvedimento è esperibile ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio nel termine di 60 giorni dal ricevimento secondo le modalità di cui al D.Lgs. 02/07/2010, n. 104, ovvero, ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di 120 giorni.

Il Direttore
Dott. Vito Consoli
(Atto firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005)

Copia



DIREZIONE REGIONALE AMBIENTE

AREA VALUTAZIONE DI IMPATTO AMBIENTALE

Progetto	Impianto di Recupero Energetico di Tarquinia (VT)
Proponente	A2A AMBIENTE SpA
Ubicazione	Provincia di Viterbo Comune di Tarquinia Località Pian D'Organo - Pian dei Cipressi

Registro elenco progetti n. 051/2019

Procedura di Valutazione di Impatto Ambientale ai sensi dell'art. 27-bis del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.

ISTRUTTORIA TECNICO - AMMINISTRATIVA

<p>IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO</p> <p>Arch. Fernando Olivieri _____</p> <p>_____</p>	<p>IL DIRETTORE</p> <p>Dott. Vito Consoli _____</p> <p>Data: 23/11/2022</p>
--	--



La società A2A AMBIENTE SpA ha presentato in data 17/06/2019 istanza di Valutazione di Impatto Ambientale ai sensi dell'art. 27-bis parte II del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i, assunta al prot. regionale con il n. 0464969 del 18/06/2019.

Il progetto presentato rientra nella tipologia elencata nell'Allegato III alla Parte Seconda del D.Lgs. 152/2006, alla lett. n), denominata: *“Impianti di smaltimento e recupero di rifiuti non pericolosi, con capacità superiore a 100 t/giorno, mediante operazioni di incenerimento o di trattamento di cui all'Allegato B, lettere D9, D10 e D11, ed all'allegato C, lettere R1, della parte quarta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152”*.

Il progetto e lo studio ambientale sono stati iscritti nel registro dei progetti al numero 051/2019 dell'elenco.

Con nota prot.n. 632120 del 31/07/2019, ai fini della verifica dell'adeguatezza e della completezza della documentazione depositata, è stato comunicato agli enti territoriali ed alle amministrazioni interessati, l'avvenuta pubblicazione sul sito web regionale degli elaborati di progetto e dello Studio di Impatto Ambientale, così come previsto dall'art. 27-bis, comma 2 del citato decreto.

Con nota prot.n. 0698831 del 05/09/2019 è stata effettuata una richiesta di integrazioni a norma dell'art. 27-bis c. 3. La Società proponente con nota prot.n. 2019-AMB-001929-P del 01/10/2019 tramite PEC del 04/10/2019 e in formato cartaceo, acquisita in data 07/10/2019, ha trasmesso la documentazione integrativa richiesta.

La documentazione progettuale, oggetto di esame e valutazione nel corso del procedimento di V.I.A., risulta costituita dagli elaborati come di seguito elencati:

- I. Documentazione presentata a corredo istanza di V.I.A. (14/06/2019):
 - Studio di Impatto Ambientale
 - All. A - Emissioni degli inquinanti in atmosfera e valutazione delle ricadute e deposizioni al suolo
 - All. B - Valutazione Previsionale di Impatto Acustico
 - All. C - Studio Paesaggistico
 - All. D - Screening di Incidenza
 - All. E - Relazione archeologica preventiva
 - Sintesi non Tecnica SIA
- II. Documentazione progettuale:
 - Progetto Impianto
 - Relazione tecnica descrittiva dell'impianto e del relativo cantiere
 - Relazione per variante urbanistica
 - Relazione geologica, geomorfologica, idrogeologica ed inquadramento geotecnico ed inquadramento macrosismico
 - Piano preliminare terre e rocce da scavo
 - Cronoprogramma
 - Piano di dismissione e smantellamento
 - Schema elettrico unifilare
 - Tav. 01a - Inquadramento territoriale
 - Tav. 01b - Inquadramento catastale



- Tav. 02 - Stato di fatto e stato di progetto (ortofoto)
- Tav. 03 - Layout planimetria generale
- Tav. 04 - Layout Viste e Sezioni d'impianto
- Tav. 05 - Planimetria Approvvigionamento acqua grezza e Reti Scarichi Idrici
- Tav. 06 - Edificio Turbina a vapore e Ciclo Termico
- Tav. 07 - Edificio Vasca ed Area di Scarico Rifiuti
- Tav. 08 - Edificio Elettrico e Sala di Controllo
- Tav. 09 - Edificio Elettrico e Sala di Controllo vista d'assieme
- Tav. 10 - Tipico recinzione
- Tav. 11 - Tipico impianto illuminazione esterna
- Tav. 12 - Tipico cabine elettriche
- Tav. 13 - Tipico dettagli manufatti idraulici
- Tav. 14 - PFD
- Tav. 15 - Bilanci di massa ed energia
- Tav. 16 - Punti di emissione
- Tav. 17 - IPPC e gestione rifiuti
- Tav. 18 - Planimetria Generale con opere di mitigazione
- Tav. 19 - Pianta livello +62.00 con opere di mitigazione
- Tav. 20 - Pianta livello +70.00 con opere di mitigazione
- Tav. 21 - Prospetti e sezioni con opere di mitigazione
- Tav. 22 - Rendering
- Tav. 24 - Edificio Vasca ed Area di Scarico Rifiuti - Pianta
- Progetto connessione elettrica
 - Relazione tecnica
 - Tav. A - Inquadramento territoriale
 - Tav. B - Corografia
 - Tav. C - Planimetria su CTR con attraversamenti
 - Tav. D - Planimetria su mappa catastale con API
 - Tav. E - Planimetria su mappa catastale con DPA
 - Elenco proprietari
 - Relazione impatto elettromagnetico
- Progetto antincendio
 - Documentazione per esame progetto da parte comando provinciale VV.FF
 - Tav. 23° - Pianta Rete Idranti
 - Tav. 23B - Edificio Turbina a Vapore e Ciclo Termico – Protezione Antincendio
 - Tav. 23B - Pianta trasformatore elevatore, trasformatore di unità e diesel di emergenza - Protezione antincendio
 - Tav. 23D - Pianta serbatoi gasolio e caldaia – Protezioni antincendio
 - Tav. 23E– Edificio Elettrico e sala di controllo – locali elettrici – protezioni antincendio
 - Tav. 23F - Edificio elettrico e sala di controllo – uffici – Protezioni Antincendio
 - Tav. 23G - Pianta topografica

Con nota prot.n. 823939 del 16/10/2019 è stata comunicata agli Enti ed alle Amministrazioni interessati la pubblicazione sul sito web istituzionale dell'avviso al pubblico predisposto dal



proponente ai sensi dell'art. 23, comma 1, lettera e) dello stesso decreto e dell'intera documentazione inerente il progetto.

Nei termini di cui agli art. 24, comma 4 e art. 25, comma 3, parte II del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., e successivamente a tali termini, sono pervenute osservazioni da parte del pubblico, come da elenco riportato nell'elenco seguente:

Elenco Osservazioni pervenute

Osservanti	Acquisizione al Protocollo
Sandro Vallesi e Attilio Riccardi	prot. n. 0997102 del 09-12-2019 prot. n. 0553859 del 25-06-2020 prot. n. 0056075 del 21-01-2021
Gruppi Ricerca Ecologica Lazio	prot. n. 1006621 del 11-12-2019
Piero Del Frate	prot. n. 1007613 del 11-12-2019
Ing. Pietro Rinaldi	prot. n. 1011469 del 12-12-2019
Cons. Silvia Blasi	prot. n. 1016376 del 13-12-2019 prot. n. 0853825 del 24-10-2019
Cons. Vittorio Petrelli	prot. n. 1016505 del 13-12-2019 prot. n. 1021891 del 16-12-2019
Gruppo Naturalistico della Maremma Laziale 15.11.2019	prot. n. 1021136 del 16-12-2019
Italia Nostra	prot. n. 1024993 del 16-12-2019 prot. n. 0051770 del 20-01-2020 prot. n. 0173552 del 27-02-2020 prot. n. 0069779 del 25-01-2021
Dr. Giovanni Ghirga	prot. n. 1008791 del 11-12-2019 sostituita con prot. n. 1021155 del 16-12-2019 prot. n. 0193409 del 03-03-2020
Comitato per il diritto alla mobilità di Tarquinia e Comitato per la difesa della valle del Mignone	prot. n. 1025224 del 16-12-2019 prot. n. 0072491 del 26-01-2021
Gruppo di Intervento Giuridico	prot. n. 1021369.16-12-2019
Cav. Luca D'Andria	prot. n. 1025000 del 16-12-2019
Avv. Noemi Tsuno – Osservazioni approvate con Deliberazione di Giunta Comunale n. 122 del 16.12.2019(Tarquinia)	prot. n. 1024997 del 16-12-2019
Comitato S.O.L.E.	prot. n. 1024994 del 16-12-2019
Podere Santamaria sas	prot. n. 1024991 del 16-12-2019 prot. n. 0096358 del 01-02-2021
Dr. Gian Piero Baldi	prot. n. 1021153.16-12-2019 prot. n. 0584309 del 03-07-2020
Associazione Fare Verde	prot. n. 1021139 del 16-12-2019 prot. n. 0561913 del 26-06-2020
Dr. Nicola Buonaiuto	prot. n. 1025196 del 16-12-2019 prot. n. 0584311 del 03-07-2020 prot. n. 0072485 del 26-01-2021
Dott. Agronomo Maurizio Rinaldi	prot. n. 1024998 del 16-12-2019 prot. n. 1051974 del 30-12-2019
Dr. Mauro Mocchi	prot. n. 1025391 del 17-12-2019



Osservanti	Acquisizione al Protocollo
Elisabetta Ciolli	prot. n. 1025383 del 17-12-2019
Coordinamento regionale Lipu-Lazio.	prot. n. 1025387 del 17-12-2019
Monastero Benedettine	prot. n. 1025390 del 17-12-2019
Forum Ambientalista	prot. n. 1054262 del 30-12-2019
Cooperativa Pantano	prot. n. 1051971 del 30-12-2019
Angelo Cardoni	prot. n. 0008752 del 08-01-2020
Clara Benedetti	prot. n. 0054864 del 21-01-2020
Tiziana Bufacchi	prot. n. 0057903 del 22-01-2020
Avv. Noemi Tsuno per il Comune di Tarquinia	prot. n. 0663938 del 27-07-2020 prot. n. 0081522 del 27-01-2021
Sezione Etruria di Italia Nostra Onlus- Trasmesse Roberta Giannini	prot. n. 0070252 del 25-01-2021

Tutte le osservazioni pervenute sono state considerate ai fini dell'istruttoria tecnica e i soggetti interessati, invitati a partecipare alla conferenza dei servizi, hanno avuto modo di rappresentare nell'ambito della stessa le proprie motivazioni ostative all'intervento.

Ai fini del proseguimento dell'iter istruttorio e dell'acquisizione dei pareri delle autorità ambientali interessate, si evidenzia che:

- in data 18/02/2020, con nota prot. 0141111 è stata convocata la prima conferenza di servizi ai sensi dell'art. 27-bis c. 7, successivamente annullata per motivi precauzionali con nota prot.n. 0193965 del 04/03/2020;
- a seguito dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, e per effetto dell'art. 103 c. 1 del Decreto-legge n. 18 del 17/03/2020 e dell'art. 37 del Decreto-legge n. 23 del 8 aprile 2020, i procedimenti amministrativi sono stati sospesi per il periodo che intercorre dal 23 febbraio 2020 al 15 maggio 2020;
- in data 19/06/2020, con nota prot. 0538506, è stata nuovamente convocata la prima conferenza dei servizi, tenutasi in data 30 giugno 2020;
- in data 24/07/2020, con nota prot. n. 658273, l'Area V.I.A. regionale ha richiesto di provvedere alle integrazioni richieste anche in sede di conferenza di servizi del 30/06/2020 nel termine di 180 giorni.;
- in data 18/12/2020, acquisite al prot. n. 1114320 del 21/12/2020, la società A2A AMBIENTE SpA ha trasmesso le integrazioni richieste in sede di Conferenza dei Servizi del 30/06/2020 e nelle note richiamate nel verbale della stessa;

Sulla scorta della documentazione trasmessa, come successivamente integrata, si evidenziano i seguenti elementi che assumono rilevanza ai fini delle conseguenti determinazioni. Si specifica che quanto successivamente riportato in corsivo è estrapolato dalle dichiarazioni agli atti trasmessi dalla richiedente.

Descrizione del progetto

Il progetto in valutazione, la cui realizzazione è prevista in un'area ubicata in località Pian D'Organo-Pian dei Cipressi, nel territorio comunale di Tarquinia, riguarda la realizzazione di un



Impianto di Recupero Energetico di rifiuti speciali non pericolosi e rientra nella tipologia di impianti sottoposti ad A.I.A., in quanto appartiene alla categoria IPPC 5.2 a), ossia lo “Smaltimento o recupero dei rifiuti in impianti di incenerimento dei rifiuti o in impianti di coincenerimento dei rifiuti: - a) per i rifiuti non pericolosi con una capacità superiore a 3 Mg all’ora”.

L’impianto proposto ha una potenza termica di combustione di 200 MWt al massimo carico termico continuo ed è alimentato con rifiuti speciali non pericolosi aventi un potere calorifico inferiore (PCI) variabile tra 9.200 kJ/kg e 17.000 kJ/kg. L’Impianto è costituito essenzialmente da due identiche linee di combustione (da 100 MWt ciascuna), dalle relative linee di depurazione fumi e da una turbina a vapore a condensazione in grado di generare, al massimo carico termico continuo, una potenza elettrica lorda pari a circa 60 MWe. L’energia elettrica prodotta sarà immessa nella Rete di Trasmissione Nazionale tramite nuovo collegamento in cavo interrato AT a 150 kV della lunghezza di circa 3,5 km tra la nuova stazione di trasformazione interna all’Impianto e la Stazione Elettrica (S.E.) di Santa Lucia, ubicata nel Comune di Civitavecchia (per circa 3,2 km).

Inquadramento territoriale

Gli interventi in progetto interessano il territorio dei Comuni di Tarquinia (VT) e Civitavecchia (RM). In particolare, in Comune di Tarquinia ricade il sito individuato per la realizzazione dell’Impianto ed un breve tratto (circa 256 m) del cavo AT e, in Comune di Civitavecchia, la restante parte (circa 3,2 km) del cavo AT fino al collegamento all’esistente S.E. di Santa Lucia.

L’impianto in progetto e il tratto di cavo interrato AT ricadente nel Comune di Tarquinia, interessano la “Zona D - Impianti Industriali e assimilati, commerciali/direzionali” sottozona DI - Zona industriale.

L’area individuata per la realizzazione dell’impianto è posta in adiacenza al km 64 dell’autostrada A12, interessa una zona attualmente libera e a conduzione agricola, interessa i terreni individuati catastalmente al Foglio 127, Mappali 5-6-8-18-19, per una superficie di 433.478 mq, la superficie relativa al progetto in esame è di circa 118’000 m² (area di impianto e strade).

Nell’Istanza è stato richiesto che l’Autorizzazione Unica ai sensi del comma 6 art. 208 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. produca effetti di variante al Piano Regolatore Generale del Comune di Tarquinia e al Piano Quadro di Indirizzo e Coordinamento Zona DI per quanto riguarda alcuni indici urbanistici.

Dati di sintesi dell’Impianto

L’impianto in progetto, che prevede il recupero energetico derivante dalla termodistruzione di rifiuti non pericolosi, *destinato a funzionare al massimo carico termico continuo di 200 MWt fino a 8.760 h/anno, sarà alimentato con rifiuti speciali non pericolosi aventi un potere calorifico inferiore (PCI) variabile tra 9.200 kJ/kg e 17.000 kJ/kg.*

L’impianto verrà alimentato con rifiuti speciali non pericolosi quali: rifiuti residuali provenienti da operazioni di RD pretrattati e da impianti di Trattamento rifiuti Meccanico/Biologico dei rifiuti urbani indifferenziati (TMB), CSS, frazione secca da trattamenti meccanici, frazione stabilizzata, rifiuti sottoposti a bio-essiccazione/bio-stabilizzazione, rifiuti speciali residuali dal processo di produzione del CSS, rifiuti di origine industriale/artigianale/commerciale non inviati a recupero di materia, fanghi da depurazione di acque reflue.

Lo stoccaggio dei rifiuti verrà effettuato in una vasca di ricezione antistante le caldaie, all’interno della quale saranno installate due gru a ponte automatiche, dotate di benna a polipo per la gestione dello stoccaggio e il caricamento delle tramogge di alimentazione delle griglie.

Ciascuna caldaia è dotata di una linea di trattamento fumi composta da:



- 1° stadio di abbattimento a secco/semisecco: reattore con iniezione di reagente (ossido di calcio oppure latte di calce) e carboni attivi + filtro a maniche;
- 2° stadio di abbattimento a secco: reattore con iniezione di reagente alcalino (calce idrata) e carboni attivi + filtro a maniche;
- Reattore SCR per il trattamento degli ossidi di azoto installato in posizione "tail end".

Il vapore surriscaldato, prodotto da entrambe le linee, sarà inviato ad una turbina in grado di erogare una potenza lorda di circa 60 MWe. In uscita dal turbogruppo il vapore sarà destinato ad un condensatore ad aria. L'energia prodotta sarà immessa nella Rete di Trasmissione Nazionale. I fumi, una volta trattati, saranno inviati al camino per essere immessi in atmosfera.

La combustione del rifiuto alimentato alla camera di combustione avverrà su un sistema a griglie, che consentono, contestualmente alla termodistruzione, l'avanzamento dei rifiuti attraverso la camera medesima. Sotto ciascuna griglia sono localizzati i sistemi di distribuzione dell'aria primaria, necessaria per la combustione. Nella parte alta della camera di combustione (zona di postcombustione), i fumi provenienti dalle griglie completano il processo di combustione grazie all'insufflazione di aria secondaria.

Le scorie pesanti, residui del processo di combustione, vengono scaricate dalla parte finale della griglia in vasche a bagno d'acqua e da qui estratte e inviate, per mezzo di nastri, all'edificio di stoccaggio delle scorie pesanti, dove vengono sottoposte a deferrizzazione, prima di essere stoccate, presso l'area A3, come rifiuto CER 19 01 12 - ceneri pesanti e scorie, diverse da quelle di cui alla voce 19 01 11, oppure CER 19 01 11* - ceneri pesanti e scorie, contenenti sostanze pericolose. Dalla deferrizzazione si ottiene il rifiuto CER 19 01 02 - materiali ferrosi estratti da ceneri pesanti destinato anch'esso ad essere stoccato presso l'area A5.

I fumi prodotti dalla combustione vengono utilizzati per produrre vapore surriscaldato per mezzo di un sistema a caldaia. Tale sistema è del tipo a tubi d'acqua a circolazione naturale ed è costituito da più sezioni localizzate all'interno del percorso che i fumi effettuano prima di arrivare ai sistemi di trattamento dei medesimi e successivamente al camino. Le pareti verticali di tale sezione terminano con una tramoggia di carico per la raccolta e l'estrazione delle ceneri leggere che vengono inviate, mediante trasportatore redler, ai silos di stoccaggio A4.

Il vapore surriscaldato viene inviato ad una turbina a vapore dimensionata per accettare la portata di vapore prodotto dalle caldaie al carico termico massimo e l'alternatore installato provvederà a produrre l'energia elettrica che, al netto degli assorbimenti dell'impianto, sarà immessa nella rete di trasmissione nazionale, tramite collegamento in cavo interrato AT a 150 kV.

Il collegamento si sviluppa dall'impianto di Tarquinia in cavo interrato, partendo in direzione sud ed attraversando in tecnica "no dig" il Fosso della Vite, per un tratto di circa 300 m a cavallo del fosso medesimo, in modo da superare il corso d'acqua e la vegetazione ripariale presente senza interferenza diretta, si colloca lungo il vecchio tracciato della ferrovia "Civitavecchia-Orte" per sottopassare l'autostrada A12. Da qui il tracciato devia verso ovest, tenendosi lungo la scarpata del vecchio sedime ferroviario e, attraversato il fosso Sterpeto, si colloca lungo una viabilità secondaria esistente nei pressi della località Casa Sterpeto, fino a giungere in corrispondenza dell'autostrada A12, successivamente il cavo prosegue parallelamente al tracciato autostradale, interessando un breve tratto di zona agricola e poi la viabilità ordinaria esistente. Il cavo si pone infine lungo la via Tirso e da qui raggiunge la posizione dello stallo dedicato all'interno della stazione esistente di TERNA.

Il tracciato dell'elettrodotto è di circa 3,5 km ed interessa i Comuni di Tarquinia (VT) e Civitavecchia (RM).



Aspetti programmatici

Piano di Gestione dei Rifiuti della Regione Lazio

Sulla base del PGR Lazio, per la verifica di idoneità del sito scelto per la realizzazione dell'impianto devono essere considerati tre tipologie di fattori:

- *Fattori escludenti: "sono quei fattori che precludono la localizzazione di impianti a causa della presenza di vincoli condizionanti o destinazioni d'uso del suolo incompatibili con la presenza degli impianti stessi. Tali fattori hanno valenza di vincolo e sono determinati sulla base della normativa vigente e degli obiettivi di tutela fissati dagli strumenti pianificatori regionali";*
- *Fattori di attenzione progettuale: "sono quei fattori che rendono necessari ulteriori approfondimenti per valutare la realizzabilità degli interventi, in presenza di interventi di mitigazione, in relazione agli specifici usi del suolo e alle caratteristiche morfologiche dell'area, specialmente nell'ambito della stesura di cartografie con differenti gradi di suscettività alla localizzazione. Gli approfondimenti sono rimandati a cura dei soggetti competenti ex lege: le Province [...]";*
- *Fattori preferenziali: "sono quei fattori che per le loro caratteristiche intrinseche dovrebbero favorire la realizzazione degli impianti".*

Nello SIA il proponente riporta una tabella di confronto per mostrare il rispetto dei diversi criteri per l'intervento proposto nella localizzazione scelta.

PTP

Il progetto in esame ricade nel "Piano Territoriale Paesistico n.2 - Litorale Nord", approvato con la L.R. 24/98. Il PTP è costituito dalle Norme Tecniche di Attuazione e dagli elaborati grafici, costituiti dalle seguenti tavole:

- *Tavole E/1, a carattere analitico e ricognitivo, contenente la rappresentazione delle aree vincolate;*
- *Tavole E/3, contenente la classificazione delle aree ai fini delle tutele.*

L'area individuata per la realizzazione dell'impianto in progetto, come emerge dall'analisi della Tavola B del PTPR è esterna ai beni dichiarati di notevole interesse pubblico (art. 136 del D.Lgs. 42/2004 e s.m.i.) ed a quelli sottoposti a vincolo paesistico individuati con decreti istitutivi.

Anche il tracciato del cavo AT di collegamento tra l'Impianto e la RTN è esterno ai beni dichiarati di notevole interesse pubblico (art. 136 del D.Lgs. 42/2004 e s.m.i.) ed a quelli sottoposti a vincolo paesistico individuati con decreti istitutivi, tra i quali non ricadono i vincoli art. 142 comma 1 lett. c-g del D.Lgs. 42/2004 e s.m.i..

Per quanto concerne i Piani Territoriali Paesistici del Lazio (PTP) questi sono stati sostituiti con il PTPR approvato con Deliberazione del Consiglio Regionale n. 5 del 21 aprile 2021 del PTPR che conferma l'inquadramento che segue.

PTPR

L'area individuata per la realizzazione dell'Impianto di Recupero Energetico è totalmente esterna ai beni paesaggistici di cui all'art.134 comma 1 lettere a), b) e c) del Codice, corrispondenti ad aree di notevole interesse pubblico, beni paesaggistici ed ulteriori beni tipizzati dal PTPR stesso.

Il tracciato del cavo AT di collegamento tra l'Impianto e la RTN interessa la fascia di rispetto di 150 m del Fosso della Vite, individuata ai sensi del D.Lgs. 42/2004 e s.m.i., art.142, comma 1, lettera c), tutelata dall'art.35 delle NTA del PTPR e con aree boscate vincolate ai sensi del D.Lgs. 42/2004 e s.m.i., art.142, comma 1, lettera g) tutelate dall'art.38 delle NTA del PTPR.

PTPG di Viterbo

All'interno del territorio di competenza della Provincia di Viterbo ricadono l'impianto di recupero energetico e il primo tratto del cavo interrato AT di collegamento tra l'Impianto e la RTN della lunghezza di circa 260



m. Nel SIA il Proponente non rileva interferenze tra gli interventi in progetto e le aree rappresentate nel PTPG e che lo stesso non contenga motivi ostativi alla sua realizzazione.

PTPG della Città Metropolitana di Roma

La città metropolitana di Roma è interessata esclusivamente dal cavo AT di collegamento tra l'Impianto in progetto e la S.E. di Santa Lucia (esistente) per un tratto di circa 3,2 km. Il tratto di cavo interrato AT che ricade nel territorio di competenza della Città Metropolitana di Roma potenzialmente interferisce con aree della REP - Componente Primaria, in particolare con aree di connessione primaria e con aree buffer: in tali aree si applica il regime di tutela di cui all'articolo 28 delle NTA. Il tracciato del cavo sarà completamente interrato e si svilupperà prevalentemente su strade esistenti senza quindi determinare interferenze con la REP.

PRG Comune di Tarquinia

Nello SIA si riporta "estratto della Tavola 9 "Planimetria fondamentale di Piano" dalla quale risulta che l'impianto in progetto e il tratto di cavo interrato AT ricadente nel Comune di Tarquinia, interessano la "Zona D – Impianti Industriali e assimilati, commerciali/direzionali" - sottozona DI- Zona industriale, disciplinata dall'art. 10 delle Norme Tecniche di Attuazione del P.R.G.

Nell'istanza presentata per il progetto è stato richiesto che l'Autorizzazione Unica ai sensi del comma 6 art. 208 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. produca effetti di variante al Piano Regolatore Generale del Comune di Tarquinia e al Piano Quadro di Indirizzo e Coordinamento Zona DI per quanto riguarda alcuni indici urbanistici.

PRG Comune di Civitavecchia

La parte del cavo interrato AT che ricade nel comune di Civitavecchia interessa unicamente zone agricole, normate all'art.10 delle NTA del PRG. La norma non contiene elementi di criticità per la realizzazione del cavo interrato AT in progetto che si ricorda essere prevalentemente su sedi stradali esistenti, sia asfaltate che non.

Piano di Risanamento della Qualità dell'Aria

L'impianto di recupero energetico in progetto interessa il Comune di Tarquinia (VT), cui è stata attribuita una classe 3 (Zona C) a causa di valori superiori alla soglia di valutazione inferiore (SVI) per almeno 3 dei 5 anni precedenti (periodo di riferimento 2011-2015) ed inferiore alla soglia di valutazione superiore (SVS) per almeno 3 anni del particolato atmosferico (PM10 e PM2.5). Come espressamente riportato all'art.267 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. i valori limite e le prescrizioni per l'impianto TMV in progetto sono stabiliti sulla base del Titolo III-bis della Parte Quarta del D.Lgs. 152/06 e dei piani Regionali di qualità dell'aria. Tuttavia il PRQA della Regione Lazio in esame non regola le tipologie di impianti come quella in progetto.

Piano di Tutela delle Acque (PTAR) della Regione Lazio

Le aree interessate dagli interventi in progetto sono esterne a tutte le zone di protezione e tutela ambientale previste.

Piano di Gestione Rischio Alluvioni (PGRA) del Distretto Idrografico dell'Appennino Centrale

L'area individuata per la realizzazione del progetto in esame non interferisce con alcuna area classificata dal PGRA come pericolosa dal punto di vista idraulico. Le aree pericolose più prossime sono perimetrate lungo il corso del Fosso Fiumaretta, in corrispondenza del quale sono state individuate diverse classi di pericolosità da P1 a P3 (e dunque anche di rischio) ubicate ad una distanza di circa 2,8 km in direzione S-SE dall'impianto Recupero Energetico ed a circa 460 m in direzione S-SE dal cavo interrato AT.

Data l'assenza di interferenze con le aree individuate dal Piano, è possibile affermare che dal punto di vista della pericolosità/rischio idraulici da PGRA, non sussistono criticità legate alla realizzazione del progetto in esame.



Piano d'Assetto Idrogeologico (PAI) dell'Autorità dei Bacini Regionali del Lazio

Al fine di individuare eventuali interferenze degli interventi in progetto con le aree PAI è stata analizzata la Tavola TAV_2.08_Nord "Aree sottoposte a tutela per dissesto idrogeologico" in cui sono riportate le aree di pericolo, di attenzione e rischio frana e inondazione. [...] tutte le opere in progetto sono esterne ad aree di pericolo, di attenzione e rischio frana e inondazione rappresentate in carta.

Il cavo interrato AT di collegamento tra l'Impianto e la SE Santa Lucia (esistente) intercetta due corsi d'acqua, il Fosso della Vite ed il Fosso dello Sterpeto, entrambi individuati dal Piano tra le aree di attenzione per pericolo di inondazione. Le aree di attenzione sono definite all'art. 9 e disciplinate dall'art. 27 delle NTA di Piano. Ai sensi dell'art. 27 comma 2, in tali aree "sono comunque consentiti, gli interventi di cui al comma 2 dell'art. 23", ovvero, in riferimento alla tipologia di intervento in questione "la sola realizzazione di nuove infrastrutture lineari o a rete non altrimenti localizzabili, [...] purché vengano realizzati in condizioni di sicurezza idraulica in relazione alla natura dell'intervento e al contesto territoriale e che non precludano la possibilità di attenuare o eliminare le cause che determinano le condizioni di rischio, previa approvazione dell'Autorità" (art. 23 comma 2 lettera h).

Screening per la valutazione di incidenza (I livello) e Valutazione di Incidenza (II Livello)

Il progetto in esame non ricade direttamente all'interno di aree appartenenti al sistema Rete Natura 2000. È stata dunque definita un'area di studio potenziale come quella porzione di territorio compresa entro 5 km a partire dall'area di progetto e, all'interno di essa, sono state identificate le aree appartenenti alla Rete Natura 2000 e valutate le potenziali incidenze.

Le uniche aree appartenenti alla Rete Natura 2000 presenti all'interno dell'area di studio considerata sono:

- ZPS IT6030005 "Comprensorio Tolfetano-Cerite-Manziate" ubicata a circa 240 metri dall'area identificata per la realizzazione del TMV ed in prossimità del tracciato del cavidotto AT che comunque si sviluppa all'esterno di essa;
- ZSC IT6010035 "Fiume Mignone (basso corso)", ubicata a circa 4 km in direzione nord rispetto alle aree di progetto.

Inoltre, è stata effettuata una caratterizzazione delle IBA210 "Lago di Bracciano e Monti della Tolfa" e IBA112 "Prealpi Carniche" dato che ricadono all'interno dell'area di studio considerata.

Al termine della Fase di Screening si è rilevato che la realizzazione e l'esercizio dell'Impianto di Recupero Energetico e del cavidotto AT di collegamento alla RNT, non produrrà alcun effetto negativo significativo sugli habitat e sulle specie di flora e fauna presenti nelle aree protette considerate.

Come richiesto dalla Direzione Regionale Politiche Ambientali e Ciclo dei Rifiuti – Area Valutazione di Incidenza e Risorse Naturali (prot. 0647137 del 05/08/2019), il proponente ha successivamente presentato a valle dello screening la valutazione di Incidenza appropriata, con le seguenti conclusioni.

Le considerazioni in termini di impatto sulle componenti RN2000 (flora, fauna, qualità dell'aria, clima acustico, ecc...) sono state condotte in prima analisi sia nello Studio di Impatto Ambientale che nello Screening di Incidenza, dove in quest'ultimo ci si è posti nella situazione più cautelativa assumendo come effettivamente presenti nelle aree RN2000, tutte le specie e gli habitat riportati nei Formulare Standard. Nello SIA sono stati trattati quindi tutte le tipologie di impatto, mentre nello Screening di incidenza si è deciso di dare rilevanza ai soli impatti potenziali relativi alle specie e agli habitat comunitari. Nel momento in cui le ricadute delle azioni di progetto non arrivano ad interessare le aree ed i biotipi posti all'interno dei siti RN2000 esaminati, per le ragioni sopra esposte, la valutazione di Incidenza appropriata, consegnata, [...], a valle dello screening di incidenza (livello I di valutazione), non ha potuto fare altro che ribadire le conclusioni alle quali già si era pervenuti nello Screening, rilevando la non incidenza su specie ed habitat comunitari presenti all'interno dei siti medesimi.



ESITO ISTRUTTORIO

L'istruttoria tecnica è stata condotta sulla base delle informazioni fornite e contenute nella documentazione agli atti, di cui il tecnico Ing. Omar Marco Retini, iscritto all'Albo professionale degli Ingegneri di Pisa – Sezione A al n. 2234, ha asseverato la veridicità con dichiarazione sostitutiva di atto notorio, resa ai sensi degli artt. 38, 47, e 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, presentata contestualmente all'istanza di avvio della procedura.

Sulla base dell'istruttoria svolta all'interno del procedimento di V.I.A. e dalle problematiche che sono emerse dai pareri acquisiti nel corso dell'iter istruttorio, sono state riscontrate delle criticità che non consentono di esprimere un giudizio positivo di compatibilità in ordine alla realizzazione dell'intervento.

Preso atto dei seguenti pareri acquisiti nel corso del procedimento e della conferenza di servizi ex art. 27-bis c. 7 del D.Lgs. 152/2006 e art. 14-ter L. 241/1990 svoltasi nella data del 30/06/2020:

pareri negativi:

- Autorità di Bacino distrettuale dell'Appennino centrale, con parere prot.n. 0005726 del 13/08/2020, *“non ritiene che l'impianto in progetto sia compatibile con lo stato ambientale delle risorse idriche sotterranee e superficiali dell'area, stante il previsto raggiungimento/mantenimento del buono stato ambientale per tutti i corpi idrici ai sensi della Direttiva quadro sulle Acque 2000/60/CE.”*
- Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio - Area Metropolitana di Roma, Provincia di Viterbo e Etruria meridionale, in sede di conferenza di servizi esprime un parere negativo motivi di natura prevalentemente paesaggistica: *“Oltre al rischio archeologico relativamente sostenuto, preso in considerazione dalla relazione preventiva, e alla classificazione del paesaggio come “agrario di valore” nella tav. A del PTPR, vanno aggiunti la presenza del percorso panoramico della via Aurelia (segnalata nella tav. C) e la visibilità da siti di rilevante interesse paesaggistico, che includono il sito UNESCO della necropoli dei Monterozzi, la città di Leopoli-Cencelle, i Monti della Tolfa e il litorale nord di Civitavecchia; siti rispetto ai quali la mole e l'impatto visivo dell'impianto non consente di ipotizzare opere di mitigazione e/o compensazione adeguate.”*;
- Direzione Regionale Politiche Ambientali e Ciclo dei Rifiuti - Area Valutazione di Incidenza e Risorse Forestali con nota prot. 0571658 del 30/06/2020: *“Si ritiene in conclusione di non poter escludere che il progetto possa comportare significativi impatti di tipo indiretto sugli obiettivi di conservazione dei Siti della Rete Natura 2000 menzionati, in termini di perdita, frammentazione e degradazione di habitat di specie tutelate e di effetti negativi di tipo indiretto su specie animali e habitat di interesse unionale, e che il progetto non sia quindi assentibile. Per quanto sopra rappresentato e tenuto anche conto del Principio di precauzione di cui all'art. 174 del Trattato UE e all'art. 301 del Dlgs n. 152/2006 e s.m.i., si esprime parere negativo, ai sensi dell'art. 5 del DPR n. 357/1997 sul progetto denominato “Impianto di recupero energetico di Tarquinia” in località “Pian d'Organo – Pian dei Cipressi” in Comune di Tarquinia (VT)”*.
- ASL di Viterbo con nota prot.n. 0695034 del 04/09/2019 esprime perplessità sulla localizzazione e caratteristiche di pericolosità dell'impianto: *“Inoltre, l'impianto sembrerebbe inserito in un'area carente di opere di urbanizzazione primaria, in quanto nella documentazione*



tecnica, relativamente all'approvvigionamento idrico e allo smaltimento delle acque reflue, si parla di due pozzi di nuova realizzazione e di trincee drenanti da realizzare all'interno dell'area di progetto."

- Comune di Civitavecchia ha espresso parere negativo alla realizzazione dell'intervento con Delibera di Giunta Comunale n. 222 del 12/12/2019, confermato in conferenza di servizi;
- Comune di Tarquinia ha espresso parere negativo alla realizzazione dell'intervento con Delibera di Giunta Comunale n. 111 del 22/11/2019, confermato in conferenza di servizi;
- Comuni limitrofi (Allumiere, Monte Romano, Tolfa) hanno espresso sia attraverso numerose osservazioni, come già elencate, che in sede di conferenza di servizi e successivamente, il proprio parere contrario alla realizzazione dell'intervento, lamentando l'esclusione della valutazione delle ricadute ambientali nei propri territori comunali:

pareri interlocutori:

- Direzione Regionale per le Politiche Abitative e la Pianificazione Territoriale, Paesistica e Urbanistica - Area Urbanistica, Copianificazione e Programmazione Negoziata: Province Di Frosinone, Latina, Rieti e Viterbo, si esprime in conferenza di servizi con nota a verbale, acquisita al prot. n. 0587721 del 03/07/2020: *"l'Area urbanistica regionale è chiamata ad esprimere le proprie valutazioni [...] non può sostituirsi all'ente territoriale competente e non può non tenere conto della volontà del Comune. Nell'area non ci sono vincoli paesaggistici, la variante mirerebbe ad un cambiamento sostanziale dei parametri edificatori. La DGR 132/2018 prevedrebbe anche il coinvolgimento dell'autorità competente alla VAS, è un altro aspetto da chiarire. Relativamente agli aspetti della variante urbanistica richiesta per il raddoppio dell'indice di fabbricabilità fondiario da 1 mc/mq a 2 mc/mq, dovrà essere coinvolta nella procedura dei lavori della CdS, l'Area della Difesa del Suolo Regionale per le valutazioni ai sensi dell'art.89 del D.P.R. 380 del 06.06.2001 e della DGR 2649/99 (ex art. 13 legge 64/74);*

Sulla base dell'istruttoria svolta all'interno del procedimento di V.I.A. e delle problematiche evidenziate anche nei pareri acquisiti nel corso dell'iter istruttorio risultano molteplici elementi che non permettono la conclusione positiva del procedimento, sia per quanto riguarda la compatibilità ambientale, oggetto del presente provvedimento, sia per quanto riguarda il rilascio del provvedimento autorizzatorio unico regionale.

Vista la nota della Società del 30/07/2021, acquisita al prot. n. 744036 del 21/09/2021, con la quale la Società medesima ha richiesto "di riprendere il procedimento in oggetto convocando la necessaria Conferenza dei Servizi." e la successiva nota del 13/04/2022 assunta al prot. regionale con il n. 373813 del 14/04/2022 di ulteriore sollecito di ripresa dell'iter autorizzativo;

Valutato che:

- l'area dove ricade il progetto in oggetto è classificata come Paesaggio Agrario di Valore e che, come segnalato dalla competente Soprintendenza, a questo "[...] vanno aggiunti la presenza del percorso panoramico della via Aurelia (segnalata nella tav. C) e la visibilità da siti di interesse paesaggistico, che includono il sito UNESCO della necropoli dei Monterozzi, la città di Leopoli-Cencelle, i Monti della Tolfa e il litorale nord di Civitavecchia; siti rispetto ai quali la mole e l'impatto visivo dell'impianto non consente di ipotizzare opere di mitigazione e/o compensazione adeguate";
- il sito individuato per la realizzazione dell'Impianto in valutazione è localizzato a circa 240 metri dalla ZPS IT6030005 "Comprensorio Tolfetano Cerite Manziate", a circa 4 Km dalla



ZSC IT6010035 “Fiume Mignone (basso corso)”, è interno all’area IBA 210 “Lago di Bracciano e Monti della Tolfa” e contiguo all’IBA I 2 “Saline di Tarquinia”;

- la realizzazione dell’intervento presenta impatti non trascurabili rispetto all’occupazione di suolo, consumo di risorse idriche e ricadute ambientali;
- rispetto all’intervento complessivo la documentazione prodotta, anche considerate le integrazioni presentate, non risulta esaustiva rispetto alle molteplici criticità aventi valenza pregiudiziale, analiticamente evidenziate nella richiesta formulata da ARPA Lazio in ordine a diversi aspetti progettuali e ambientali;

Atteso che:

- nel corso del procedimento sono pervenute numerose osservazioni da parte di cittadini, Associazioni e Comuni, nonché dei Comuni limitrofi, che hanno evidenziato e ribadito la presenza delle criticità sopra evidenziate, non superate nell’ambito del contraddittorio e delle successive integrazioni;

Considerato che per quanto concerne l’inquadramento del progetto nell’ambito del Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti:

- la L.R. 27/98 art. 15 comma I bis così come in ultimo novellato dall’articolo 9, comma 1, lettera a), numero 1), della legge regionale 23 novembre 2020, n. 16, recita *“Nel rispetto dei principi di cui all’articolo 178 del D.Lgs. 152/2006 e successive modifiche, dei criteri di priorità e delle percentuali di raccolta differenziata disposti rispettivamente dall’articolo 179 e dall’articolo 205, comma 1, del medesimo D.Lgs. 152/2006, è vietata l’installazione di nuovi impianti di incenerimento e coincenerimento di rifiuti o che utilizzino rifiuti come combustibile, qualora l’installazione stessa non sia rispondente ai criteri e ai fabbisogni previsti dal Piano di gestione dei rifiuti. La predetta disposizione si applica anche ai procedimenti autorizzativi di progetti di impianti non conclusi con il rilascio dell’autorizzazione alla costruzione e all’esercizio.”*;
- la L.R. 27/98 art. 15 comma I ter così come introdotto dall’articolo 9, comma 1, lettera a), numero 2), della legge regionale 23 novembre 2020, n. 16, in merito ai procedimenti in corso indica ulteriormente che *“Il divieto di installazione di nuovi impianti di cui al comma 1 bis si applica anche ai procedimenti di autorizzazione pendenti alla data di entrata in vigore della presente disposizione.”*;
- nel Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti della Regione Lazio - pubblicato sul BURL n. 116 del 22/09/2020 al par 10.9 “Verifica della sostenibilità dei fabbisogni di termovalorizzazione e discarica” si evince che “Per quanto riguarda la capacità di termovalorizzazione necessaria, [...] , a livello regionale la necessità scenderà sotto le 400.000 t/a a partire dal 2022, anche considerando lo scenario evolutivo minimale, ancor più favorevoli gli altri scenari evolutivi, mentre per lo scenario zero – inerziale bisogna attendere il 2025. Pertanto, la potenzialità attuale del termovalorizzatore di San Vittore, pari a 400.000 t/a risulta sufficiente a soddisfare il fabbisogno regionale, in quanto dopo un brevissimo periodo transitorio, come detto in precedenza, il fabbisogno a livello regionale scenderà sotto tale valore”;

Considerato che:



- per le motivazioni suindicate, relative in particolare al divieto legislativo imposto con la L.R. n. 27/1998 e s.m.i., ai sensi dell'art. 10-bis della L. 241/1990, con nota prot. 0549318 del 03/06/2022 è stato comunicato formale preavviso di diniego all'istanza proposta dalla società A2A AMBIENTE SpA meglio specificata sopra, per la sussistenza di motivi ostativi al suo accoglimento in quanto la L.R. 27/98 vieta espressamente *l'installazione di nuovi impianti di incenerimento e coincenerimento di rifiuti [...] qualora l'installazione stessa non sia rispondente ai criteri e ai fabbisogni previsti dal Piano di gestione dei rifiuti;*
- il proponente ha presentato con nota prot.n. PG-A2A-AMB-0111826 del 13/06/2022-U, acquisita al prot. 0581377 di pari data, le proprie osservazioni al preavviso di diniego ricevuto;

Atteso che la Società evidenzia in particolare le seguenti osservazioni al preavviso formulato con nota prot. n. 0549318 del 03/06/2022:

[...]

Come specificato al Paragrafo 3.2.3 dello SIA, l'impianto progettato da A2A Ambiente sarà alimentato con rifiuti speciali non pericolosi. Come già evidenziato dalla Società nel corso del procedimento (si vedano in proposito le Controdeduzioni consegnate a dicembre 2020), nulla, dunque, precluderebbe all'impianto progettato da A2A Ambiente di offrire la propria attività di recupero energetico al mercato, regionale od extraregionale, a prescindere dal fabbisogno di trattamento individuato nel Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti in relazione ai soli rifiuti urbani. In proposito, ricordiamo, infatti, che l'attività di recupero dei rifiuti speciali è un'attività, a tutti gli effetti, di mercato. Per gli stessi rifiuti urbani destinati a recupero, ai sensi dell'art. 181, comma 5, d. lgs. 152/2006, è sempre ammessa la libera circolazione su tutto il territorio nazionale, fermo restando il criterio della prossimità del luogo di produzione agli impianti di recupero.

[...]

Come già illustrato dell'istante, nell'autorizzando impianto la priorità verrà data ovviamente ai rifiuti prodotti nel Lazio, come valida alternativa all'invio in discarica.

Il progetto risulta quindi perfettamente allineato alle previsioni del Piano Regionale relative ai rifiuti speciali, fermo il fatto che lo stesso non indica, né potrebbe indicare, criteri e fabbisogni vincolanti in relazione al recupero energetico dei rifiuti speciali in quanto, secondo quanto indicato dal Piano stesso, conformemente ai sopra ricordati principi e norme, "non compete alla pianificazione regionale la programmazione della dotazione impiantistica necessaria al trattamento e smaltimento dei rifiuti speciali, poiché segue le regole del libero mercato".

Per tutte le suddette ragioni, devono ritenersi insussistenti i motivi ritenuti da Codesta Spettabile Regione ostativi del rilascio del PAUR richiesto ai sensi dell'art. 27-bis, d. lgs. 152/2006; pertanto si insiste perché l'istanza in oggetto venga accolta.

[...]

Valutato che le motivazioni addotte dalla Società proponente non risultano condivisibili ai fini del superamento dei motivi ostativi al rilascio dell'autorizzazione dell'impianto comunicati con la nota prot. n. 0549318 del 03/06/2022, in quanto:

- nella Regione Lazio non sono mai esistiti, nè esistono impianti di termovalorizzazione autorizzati all'incenerimento e coincenerimento del rifiuto urbano non preventivamente trattato appartenente al codice 20 dell'Elenco Europeo dei Rifiuti. Nello stesso Piano viene



individuato quale unico impianto finalizzato alla copertura del fabbisogno impiantistico regionale l'impianto esistente di San Vittore che non è autorizzato a trattare rifiuti urbani, ma esclusivamente rifiuti speciali non pericolosi provenienti da altri impianti che hanno sottoposto il rifiuto urbano a preventivo trattamento trasformandolo in combustibile per il conferimento al termovalorizzatore. L'impianto è dimensionato per trattare tutta la frazione del rifiuto urbano preventivamente trattato (CSS) prodotto dalla Regione Lazio nel periodo di durata del Piano;

- la L.R. 27/1998 e s.m.i. come anzidetto vieta l'installazione di nuovi impianti di incenerimento e coincenerimento di rifiuti o che utilizzino rifiuti come combustibile, qualora l'installazione stessa non sia rispondente ai criteri e ai fabbisogni previsti dal Piano di gestione dei rifiuti. La predetta disposizione si applica anche ai procedimenti autorizzativi di progetti di impianti non conclusi con il rilascio dell'autorizzazione alla costruzione e all'esercizio. La stessa legge dunque parla genericamente di "impianti di incenerimento e coincenerimento di rifiuti o che utilizzino rifiuti come combustibile", non di impianti che ricevono rifiuti urbani (in quanto come già detto non esistono, né sono mai esistiti impianti nel Lazio autorizzati a ricevere in ingresso rifiuti urbani non preventivamente trattati). Pertanto la norma di legge regionale non pone distinzioni tra impianti di incenerimento che trattano rifiuti urbani (che come detto nel Lazio non esistono, né sono mai esistiti) e/o rifiuti speciali;
- nella documentazione di progetto (cfr. relazione B18, Sintesi non tecnica, Studio di Impatto Ambientale ecc..) è indicato in merito alla tipologia di rifiuto in ingresso previsto per l'impianto che [...] l'impianto verrà alimentato con rifiuti speciali non pericolosi quali: rifiuti residuali provenienti da operazioni di RD pretrattati e da impianti di Trattamento rifiuti Meccanico/Biologico dei rifiuti urbani indifferenziati (TMB), CSS, frazione secca da trattamenti meccanici, frazione stabilizzata, rifiuti sottoposti a bio-essiccazione/bio-stabilizzazione, [...] La Società prevede pertanto in ingresso all'impianto il trattamento di un rifiuto speciale non pericoloso avente la medesima origine e provenienza dell'unico impianto inserito e pianificato nel Piano Rifiuti necessario al fabbisogno impiantistico regionale (ovvero l'impianto di San Vittore del Lazio) già autorizzato con la medesima modalità (ovvero non per ricevere rifiuto urbano non trattato), ma per ricevere rifiuto urbano trattato proveniente dal residuo della raccolta di rifiuti urbani differenziati (RD), nonché dal trattamento dei rifiuti urbani indifferenziati EER 20.03.01 provenienti da impianti di trattamento (TMB, ecc..). Pertanto, l'impianto una volta autorizzato risulterebbe esattamente analogo a quello già pianificato per coprire il fabbisogno regionale nel Piano di Gestione Rifiuti vigente trattando la medesima tipologia di rifiuto e, dunque, non essendo inserito nel fabbisogno di Piano ricade nel divieto indicato nella su riportata L.R. n. 27/1998 e s.m.i.;
- gli impianti necessari al fabbisogno impiantistico regionale pur trattando rifiuti speciali non pericolosi destinati al recupero vengono in ogni caso sottoposti a tariffazione regionale in quanto necessari alla chiusura del ciclo dei rifiuti urbani all'interno del territorio in cui vengono prodotti, come previsto dalla deliberazione Arera 363/2021/R/rif e s.m.i. come riportata nella D.G.R. 290 del 12/05/2022 di approvazione del documento recante "Stato di attuazione del PRGR e Individuazione degli impianti di chiusura del ciclo minimi e intermedi" ove



l'unico impianto presente risulta già in grado di coprire il fabbisogno regionale in tal senso. Pertanto l'indicazione della Società che [...] nell'autorizzando impianto la priorità verrà data ovviamente ai rifiuti prodotti nel Lazio, come valida alternativa all'invio in discarica [...] è inconferente in quanto già l'impiantistica esistente secondo le valutazioni del piano è in grado di coprire l'intero fabbisogno impiantistico relativo alle provenienze previste dall'impianto in progetto come indicate precedentemente;

Tenuto conto altresì in merito a quanto emerso nel procedimento che:

- non è presente, allo stato attuale e in previsione, un effettivo fabbisogno territoriale in ordine alla realizzazione dell'impianto a sostegno delle motivazioni addotte per la sua realizzazione;
- non è possibile escludere che il progetto possa comportare significativi impatti di tipo indiretto sugli obiettivi di conservazione dei siti della Rete Natura 2000;
- le interrelazioni tra il progetto proposto e i fattori ambientali e territoriali coinvolti non consentono di escludere possibili effetti negativi sull'ambiente, rilevando l'incompatibilità del progetto proposto con il contesto territoriale di riferimento;
- il principio di precauzione richiede di valutare tutte le alternative possibili, compresa l'alternativa zero;

Visto la sussistenza delle molteplici cause ostative alla realizzazione del progetto, con particolare riferimento al divieto imposto dalla L.R. n. 27/1998 e s.m.i., tenuto conto che le osservazioni presentate dal proponente nel corso dell'iter istruttorio, nonché in relazione alla comunicazione di preavviso di diniego ai sensi dell'art.10-bis della L. 241/1990 e s.m.i. non sono risultate idonee a superare le criticità e permangono i motivi ostativi sopra evidenziati

per quanto sopra rappresentato

si ritiene che l'istanza relativa al progetto di "Impianto di Recupero Energetico di Tarquinia (VT)", Comune di Tarquinia (VT), località Pian D'Organo - Pian dei Cipressi, presentata dalla Società A2A AMBIENTE SpA debba essere rigettata.

La presente istruttoria tecnico-amministrativa è redatta in conformità alla parte II del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i..

Il presente documento è costituito da n. 16 pagine compresa la copertina.

